

STATUTO

Articolo 1- Denominazione

E' costituita un'Associazione non riconosciuta con la denominazione "Unione Nazionale Italiana Consulenti Immagine".
L'associazione adotta l'acronimo U.N.I.C.I.

Articolo 2 - Sede e Durata

L'Associazione ha sede legale in Carpi (MO) all'indirizzo di via Alessandro Manzoni n.22.

L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni provinciali. Le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni sono fissate da apposito regolamento. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 - Scopo- Oggetto

L'Associazione non ha fini di lucro e tutela i diritti e le legittime aspettative degli associati. Potrà assumere la rappresentanza degli interessi degli associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale, al fine anche di collaborare alla soluzione dei problemi del settore.

L'associazione effettua analisi, ricerche e studi di settore, sviluppa la qualificazione e la formazione degli associati. L'Associazione promuove l'attività di ricerca, assistenza e divulgazione nel settore in cui opera negli associati nelle forme e nei modi ritenuti più idonei e così attraverso l'organizzazione di convegni

edialtremanifestazioni,lapromozionedicorsi,

seminaridiformazione

e

webnair,lapubblicazionedistudiemateriali.

L'Associazione potrà compiere ognialtra attività necessaria

ed oportuna per il raggiungimento dei propri scopi come pure

aderire ad associazioni, organismi ed entiche perseguono finalità simili

liocomplementari.L'Associazione svolge la sua attività secondolenorme

previstenel presentestatutoe,per quantononprevisto,secondo le

norme di cui agli art. 36, 37 e 38 del codice civile.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi.

Articolo 4 - Soci, diritti e doveri

Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali.

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri associativi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi

secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, secondo le modalità stabilite per ciascuna iniziativa;

- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale entro 15 giorni dall'accettazione della domanda di ammissione; tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi al presente Statuto

ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

La presentazione della domanda di ammissione, a discrezione del Consiglio Direttivo dell'Associazione o alla persona da esso incaricata, dà diritto a ricevere, anche immediatamente, la Tessera Sociale. All'atto del rilascio della Tessera Sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di Socio per un intero anno sociale; non sono ammessi Soci temporanei (come previsto dal comma 8 lettera c- art.148 del TUIR).

Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia Enti e/o Associazioni come un unico Socio, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee Sociali.

La validità della qualità di Socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o di un suo incaricato e si considera

tacitamente ratificata, senza bisogno di apposita Assemblea, a meno che non si verifichi la mancata accettazione motivata della domanda stessa entro il termine di 30 giorni dalla presentazione; tale periodo di osservazione è previsto dal consiglio stesso. A tale mancata accettazione o, per meglio dire espulsione del Socio, è ammesso appello all'Assemblea dei Soci.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

Articolo 5 - Categorie di soci

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari
- d. benemeriti
- e. sostenitori.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo

le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

I soci benemeriti sono scelti tra gli associati e sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo su proposta di almeno tre consiglieri a seguito dello svolgimento di attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione.

I sostenitori sono gli associati che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito nel Regolamento.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

I Soci sono tenuti:

- al pagamento della Tessera Sociale;
- al pagamento delle eventuali quote e contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività

istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari.

- a svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

Articolo 6 - Cessazione della qualifica di socio

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce

ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 7 - Patrimonio e fondo comune

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

- dai contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, quote e contributi associativi, proventi anche pubblicitari e derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;

- da eventuali fondi di riserva.

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita

dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte di legge (come previsto dal comma 8 lettera a- art.148 del TUIR).

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

RENDICONTO ECONOMICO

Articolo 8 - Bilancio di esercizio

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'assemblea entro il 30 dicembre dell'anno successivo.

Il rendiconto economico deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico/finanziaria dell'Associazione (come previsto dal comma 8 lettera d- art.148 del TUIR).

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.

ASSEMBLEA

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche per coloro che non siano intervenuti o, se intervenuti, risultino dissenzienti.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti nel libro degli associati da almeno 1 mese.

Ciascun associato ha un voto.

In caso di parità di voti il voto espresso dal Presidente vale doppio.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

Articolo 9 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria viene convocata ogni qualvolta se ne reputi la necessità per la delibera di quanto sotto esposto:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- elegge il Consiglio Direttivo;
- procede alla nomina delle Cariche Sociali;

- elegge la commissione elettorale composta da almeno 3 membri che propone il nome dei Soci candidati e controlla lo svolgimento delle elezioni;
- approva il rendiconto economico/finanziario consuntivo e l'eventuale preventivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente statuto;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo 8 giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione o comunicazione agli associati (come previsto dal comma 8 lettera e- art.148 del TUIR). L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 dicembre di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per la discussione sull'attività svolta e per la programmazione delle attività future.

Articolo 10 - Assemblea Straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

- tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea dovrà avere luogo entro 24 ore dalla data in cui viene richiesta.

Articolo 11 - Convocazione e quorum

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, od a scrutinio segreto, in presenza o via telematica attraverso piattaforme dedicate. Alla votazione possono partecipare tutti i presenti che abbiano la qualifica di Socio.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe in conformità a quanto previsto dalla legge 289 / 2002 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia (come previsto dal comma 8 lettera b- art.148 del TUIR).

ORGANI SOCIALI

Articolo 12 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

e) Il Segretario

f) Il Tesoriere;

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13 - Nomina Consiglieri e funzioni

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dai Soci Fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci che, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge riserva, in modo tassativo, alla decisione dell'Assemblea.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite e saranno rimborsate solo le spese inerenti l'espletamento dell'incarico. Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili o tacitamente ed automaticamente rinnovati qualora non si convochi l'apposita Assemblea. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il

voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito solo per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

Qualora nel corso del mandato per dimissioni, morte o altre cause, vengano a mancare uno o più consiglieri, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo provvederà` alla loro sostituzione, secondo i criteri dettati e specificati nel regolamento interno vigente dell'Associazione.

Qualora nel corso del mandato per dimissioni, morte o altre cause, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 14 - Convocazione e compiti

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne facciano richiesta la metà più uno dei consiglieri;

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei Soci;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- fissare le date delle Assemblee Ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'Assemblea Straordinaria dei Soci qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci stessi;
- decidere sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- adottare, qualora si dovessero rendere necessari, i provvedimenti di radiazione verso i Soci;
- deliberare sulle ammissioni o meno dei nuovi Soci, qualora si verifici tale necessità;
- nominare al proprio interno il Presidente, e uno o due Vicepresidenti;
- nominare, di norma al proprio interno, il Segretario e il Tesoriere, quali soci o dipendenti nel rispetto delle norme protempore vigenti. In tal caso restano in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo;
- revocare anche prima della scadenza del mandato la nomina di

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere qualora ritenuto necessario, fermo restando la conservazione dell'eventuale carica di Consigliere;

- proporre alla prima Assemblea utile l'eventuale decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre riunioni consecutive;

- proporre alla prima Assemblea utile l'eventuale decadenza del consigliere che non sia intervenuto almeno al 70% (settanta per cento) delle riunioni del Consiglio Direttivo, con riferimento all'anno solare precedente.

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

- favorire la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito

al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Articolo 15 - Presidente e rappresentanza

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, e non può rimanere in carica per più di due mandati quinquennali consecutivi.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi e può aprire e gestire, anche a firma singola, Conti Correnti. Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente, eletto dal Consiglio Direttivo, in ogni sua attribuzione.

Art. 16 - Segretario

Il Segretario dell'associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di provvedere alla verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo medesimo, dell'assemblea degli associati e di curare la tenuta degli altri libri sociali. Inoltre, coadiuva il Presidente nell'esplicazione della sua attività, in particolare occupandosi di diramare le convocazioni delle riunioni assembleari e consiliari, nonché dei lavori preparatori alle suddette riunioni, partecipa attivamente alle riunioni del Consiglio Direttivo, e se ricopre la carica di Consigliere, è

membro di diritto del Comitato Esecutivo eventualmente nominato.

Art. 17 - Tesoriere

Il Tesoriere dell'associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di provvedere alla gestione dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione in conformità alle decisioni prese dal Consiglio Direttivo, alla tenuta della contabilità dell'associazione ed alla predisposizione dello schema di bilancio annuale.

Nello svolgimento delle proprie funzioni il Tesoriere ha la facoltà di avvalersi dell'apporto di consulenti esterni, al fine di assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti.

Il Tesoriere ha il potere di firma sui conti correnti bancari dell'associazione; effettua ogni operazione bancaria; si rapporta costantemente con la segreteria organizzativa della sede regionale e lo studio dei consulenti; partecipa attivamente alle riunioni del consiglio direttivo; collabora con il segretario nella tenuta della prima nota contabile; se ricopre la carica di Consigliere, è membro del Comitato Esecutivo eventualmente nominato.

Art. 18 - Libri

L'Associazione tiene i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anchei verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stessoorgano;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a curadell'organo cui si riferiscono.

Art. 19 - Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci) deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Assicurazione, con particolare riferimento al Bilancio o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione, chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese, dichiarando per iscritto che, laddove siano riportati dati personali di altri soci, si

fanno carico della non divulgazione degli stessi e che l'esame dei libri medesimi è operato al solo fine di garantire loro la conoscenza dei fatti dell'organizzazione.

Art. 20 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 21 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

DISPOSIZIONI FINALI

Si stabilisce che l'Associazione potrà essere affilia ad uno o più Enti riconosciuti dal Ministero dell'Interno o dal Ministero dello Sviluppo Economico e ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle

associazioni.

Letto, confermato e sottoscritto in xxxxxxxx (xx) il

xx/xx/xxxx:

Firme: